

CASA DI RIPOSO “E. SERRA” COCCONATO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2023-2025

SEZIONE I

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2017-2019

Premesse e finalità

Il D.lgs n.150/2009 ha fornito una precisa definizione del concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale a tutte le informazioni anche attraverso la pubblicazione delle informazioni sui siti delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto legislativo n. 33/2013 riordina la disciplina riguardante i numerosi adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione.

Il D.lgs n. 97 del 25.5.2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” modifica e semplifica le precedenti disposizioni.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, in conseguenza di quest'ultimo decreto e con deliberazione del 28 Dicembre 2016, ha emanato delle prime linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Il presente piano triennale viene adottato dall'Ente nell'ambito della propria autonomia organizzativa, per dare organicità ai dati che vengono pubblicati, ai sensi delle vigenti normative, sulla pagina “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale e al fine di garantire accessibilità totale alle informazioni per le quali non esistano specifici limiti previsti dalla legge.

La pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni relative all'organizzazione dell'Ente, agli andamenti gestionali, all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e ai risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, favorisce il controllo del principio di buon andamento e imparzialità.

Viene in particolare assicurata la piena accessibilità ai dati relativi alle risorse utilizzate dall'Ente nell'espletamento delle proprie attività e alle modalità di gestione di tali risorse, a partire da quelle umane, con la pubblicazione, ove richiesto, dei curricula, delle retribuzioni e degli altri dati relativi al personale dell'Ente.

La trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, uno strumento di prevenzione della corruzione e favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente. Per il buon andamento dei servizi pubblici e la corretta gestione delle relative risorse, la pubblicazione on line dei dati deve consentire a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione di questo Ente e sollecitare le modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.

La trasparenza è il mezzo attraverso cui prevenire ed eventualmente svelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi; da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati, quali ad esempio sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, ecc. Anche la pubblicazione del codice di comportamento sul sito istituzionale dell'Ente si inserisce nella logica dell'adempimento di un obbligo di trasparenza.

La trasparenza inoltre rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, così come sanciti dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità del settore pubblico.

Il presente piano indica le principali azioni e le linee di intervento che questo Ente intende seguire nel triennio 2023-2025.

Il piano viene elaborato e aggiornato ogni anno da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ha il compito di monitorare e stimolare l'effettiva partecipazione di tutti i responsabili di settore, chiamati a garantire la qualità e la tempestività dei flussi informativi.

L'Ente elabora e mantiene aggiornato il presente piano in conformità alle indicazioni fornite dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) e dagli schemi da essa approvati sulla base del dettato del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Considerato che nella logica del legislatore la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività della Pubblica Amministrazione ed è funzionale a:

- sottoporre ad un controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della cosa pubblica per consentirne il miglioramento;
- assicurare la conoscenza, da parte dell'utenza, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità dell'operato pubblico,

il piano costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, che sono chiamate ad avviare un processo di informazione e di condivisione della propria attività, al fine di alimentare un clima di fiducia verso il proprio operato nonché di avviare un processo di confronto e crescita con la comunità locale.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce, inoltre, un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti dalla normativa internazionale e nazionale in materia (Legge n. 90/2012 e s.m.i.).

Soggetti coinvolti

Al processo di formazione e di attuazione del piano concorrono soggetti diversi, ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle differenti fasi dello stesso processo:

- il Consiglio di Amministrazione, che avvia il processo e indirizza le attività volte all'elaborazione del piano e al suo aggiornamento annuale, da adottare entro il 31 gennaio;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nel Direttore di struttura, che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del piano curando, a tal fine, il coinvolgimento delle strutture interne cui compete l'individuazione dei contenuti, nonché di vigilare sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione e sull'attuazione del piano stesso;
- i Responsabili di Settore, ove individuati, che garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- il Nucleo di Valutazione in funzione di O.I.V., ove individuato, che – ai sensi dell'articolo 44 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. – ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel piano e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Monitoraggio

Per verificare l'esecuzione delle attività programmate il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza attiverà un sistema di monitoraggio, costituito dalle seguenti fasi:

- predisposizione – con periodicità semestrale – di rapporti da parte dei Responsabili di Settore dell'Ente, ove individuati, da redigersi solo in caso di significativo scostamento dal piano originario, al fine di monitorare sia il processo di attuazione del piano, sia l'utilità ed usabilità dei dati inseriti, con le relative motivazioni e le eventuali nuove proposte per il raggiungimento degli obiettivi;
- pubblicazione sul sito – con cadenza semestrale – di una relazione sullo stato di attuazione del piano, da redigersi dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza solo in caso di significativi scostamenti dal piano originario, con le relative motivazioni e le eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi;
- predisposizione di una relazione riassuntiva annuale, da redigersi dal Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza e da inviare al Nucleo di Valutazione in funzione di O.I.V., ove individuato, utilizzabile per l'attività di verifica, per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e, eventualmente, per segnalare inadempimenti.

Articolazione della Sezione Amministrazione Trasparente

La Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente è articolata secondo lo schema di cui all'allegato al D.lgs n. 33/2013 e s.m.i., come allegato al presente programma.

Limiti alla trasparenza

Non vengono pubblicati:

- i dati personali non pertinenti, compresi i dati previsti dall'art. 26, comma 4, del D.lgs n. 33/2013;
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
- le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.

Restano fermi i limiti previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico.

Modalità di pubblicazione on line dei dati

I dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale <http://www.casadiripososerra.it> nella sezione "*Amministrazione trasparente*" realizzata in ottemperanza al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

In questa sede sono riportate le indicazioni generali relative alle modalità della pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'Ente, allo scopo di aumentarne il livello di trasparenza e facilitando la reperibilità e l'uso delle informazioni da parte dei cittadini; si tratta pertanto di modalità relative agli adempimenti da adottare, al fine di favorire l'accesso all'utenza. L'Ente provvederà pertanto alle azioni di seguito riportate:

- la sezione "*Amministrazione trasparente*" deve essere posta nella home page facilmente raggiungibile attraverso un link e deve essere organizzata in sotto-sezioni - che devono essere denominate conformemente all'allegato al presente piano - all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati prescritti dal decreto n. 33/2013;
- non possono essere disposti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indirizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione;
- gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'Ente;
- i documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati e mantenuti aggiornati.

Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati.

I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati, per come definita dall'art. 6 del D.lgs. n. 33/2013, sono i Responsabili di settore preposti ai singoli procedimenti inerenti i dati oggetto di pubblicazione; la loro responsabilità è estesa all'individuazione, elaborazione, richiesta di pubblicazione, pubblicazione medesima ed aggiornamento dei singoli dati di rispettiva competenza.

I Responsabili, nel procedere alla divulgazione on line di informazioni, sono tenuti a mettere a disposizione soltanto dati esatti e aggiornati, anche utilizzando, ove opportuno, copie di documenti originali.

La pubblicazione dei dati avviene a cura dei dipendenti di volta in volta individuati dal Direttore di Struttura.

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e riassunti nell'allegato tecnico al medesimo decreto, dalla legge n. 190/2012 ed elencati in modo completo nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT del 29 maggio 2013; essi andranno a implementare la sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet dell'Ente, così come definita dall'allegato al D.lgs. n. 33/2013.

Relativamente ai dati personali messi a disposizione sul sito istituzionale, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati), ciascun settore si farà carico altresì di ottemperare al generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati.

A norma del D.lgs approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 gennaio 2013, di attuazione della legge 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), la durata dell'obbligo di pubblicazione deve intendersi fissato ordinariamente in cinque anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente.

L'Ente si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili a garantire un adeguato livello di trasparenza. L'aggiornamento costante dei dati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa è parte integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione.

Trattamento dei dati personali

Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, in conformità al D.lgs. n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati all'art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone.

I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.

Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.lgs. n. 196/2003 e alle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011.

La responsabilità per l'eventuale violazione della normativa sul trattamento dei dati personali è da attribuirsi al Responsabile del Settore o Ufficio che adotta l'atto o il dato oggetto di pubblicazione.

Sistema di monitoraggio degli adempimenti

Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al personale da questi eventualmente delegato per specifiche attività di monitoraggio.

Ogni Responsabile di settore, per gli atti di pertinenza, ha il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi inseriti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, cui compete altresì di verificare il rispetto dei flussi informativi e segnalare immediatamente al Responsabile di settore l'eventuale ritardo o inadempienza, ferme restando le ulteriori azioni di controllo previste dalla normativa.

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento

Vengono individuati come stakeholder, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività del presente piano, i cittadini anche in forma associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le imprese anche in forma associata.

Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholder e raccolte dai singoli uffici saranno segnalate costantemente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che a sua volta le segnalerà all'organo di vertice politico amministrativo al fine di tenerne conto nella selezione dei dati da pubblicare, nell'elaborazione delle iniziative e nell'individuazione degli obiettivi strategici di trasparenza, di legalità e di lotta alla corruzione.

Controlli, responsabilità e sanzioni

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha il compito di vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento al Nucleo di Valutazione in funzione di O.I.V., ove individuato, al Consiglio di Amministrazione nonché, nei casi più gravi, all'Autorità Anticorruzione (ANAC) e all'U.P.D. per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

L'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale nonché, eventualmente, causa di responsabilità per danno all'immagine ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Responsabili di settore e dei singoli dipendenti.

Il Responsabile di settore non risponde dell'inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Il Nucleo di Valutazione in funzione di O.I.V., ove individuato, attesta con apposita relazione entro il 31 dicembre di ogni anno l'effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009.

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell'amministrazione digitale, legge n. 4/2000).

Campo di applicazione

La pubblicazione on line delle informazioni avviene in conformità alle vigenti prescrizioni di legge in materia di trasparenza e integrità, alle disposizioni in materia di riservatezza di dati personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", alle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché alle indicazioni riportate nelle "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" e alle "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", di cui rispettivamente alle deliberazioni n. 105 del 14.10.2010 e n. 2 del 5.1.2012 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ANAC).

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale, ferma restando l'inaccessibilità ai dati stessi da parte dei motori di ricerca ed il generale divieto di pubblicare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati.

Albo pretorio on line

Nel sito istituzionale dell'Ente è presente apposita pagina dedicata all'Albo Pretorio denominata "*Albo Pretorio on line*"; in ottemperanza, tra l'altro, alle disposizioni di cui all'art. 32

della legge n. 69 del 18 giugno 2009 si procede all'integrale pubblicazione di tutti gli atti per i quali la legge impone la pubblicazione come condizione per acquistare efficacia e quindi produrre gli effetti previsti.

Nella predetta pagina è possibile scaricare gratuitamente gli atti prodotti dall'Ente soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio, quali deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, determinazioni del Direttore, avvisi di gara, bandi di concorso, decreti del Presidente, ecc.

Gli atti che l'utenza può gratuitamente scaricare e stampare sono copie non aventi valore di copia autentica. Il Responsabile del settore o ufficio che propone e/o adotta l'atto da pubblicare e che ne richiede la pubblicazione è altresì responsabile del contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione all'Albo Pretorio *on line*. Fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nel caso in cui il documento da pubblicare contenga dati personali, inclusi quelli sensibili e giudiziari, riferiti a persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei principi di necessità, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal D.lgs. n. 196/2003. Pertanto, l'ufficio produttore deve inviare all'Albo pretorio documenti già predisposti per la protezione dei dati personali.

Attuazione del Piano nel triennio

In linea indicativa i passaggi operativi per l'anno 2023 saranno i seguenti:

- 1) coinvolgimento dei Responsabili di Settore, ove individuati, e del personale degli uffici al fine di organizzare la pubblicazione dei dati;
- 2) aggiornamento continuo della sezione "Amministrazione Trasparente" per garantirne la massima fruibilità, non solo da parte degli utenti, ma anche dalle altre Pubbliche Amministrazioni, e l'immediata individuazione e consultazione dei dati in essa presenti;
- 3) aggiornamento costante delle sottosezioni, arricchendo così gradualmente la quantità di informazioni a disposizione del cittadino, al fine di garantire una sempre maggiore conoscenza degli aspetti riguardanti l'attività dell'Ente. I dati dovranno essere completati ed aggiornati dai Responsabili di Settore competenti, ove individuati, i quali – sotto la loro responsabilità – provvederanno a curarne il continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni;
- 4) incremento delle misure interne per promuovere la cultura della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa, avviando un percorso che miri al consolidamento di un atteggiamento orientato al pieno servizio dell'utente e del cittadino. A tal fine l'Ente si fa carico di promuovere varie iniziative ritenute indispensabili per accompagnare il personale dell'Ente nel prendere consapevolezza non solo della normativa, ma anche del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa. A tale proposito si può già prevedere:
 - la diffusione del Codice di Comportamento, allo scopo di evidenziare i valori ai quali si devono ispirare l'azione e la condotta dei pubblici impiegati;
 - l'organizzazione di incontri con il personale dell'Ente di volta in volta interessato, per illustrare:
 - a) gli aspetti tecnico-pratici del processo amministrativo, alla luce delle novità eventualmente introdotte dagli aggiornamenti normativi;
 - b) le modalità di redazione dei documenti da pubblicare, al fine di garantire la qualità ed usabilità degli stessi, nonché la possibilità di accedere in modo agevole alle informazioni in essi contenuti per apprenderne il significato.

Per il 2024 e il 2025 il piano prevede:

- nell'ambito organizzativo interno, la programmazione di specifiche azioni che possano contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza, ovvero interventi volti a migliorare la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e

finalizzati ad offrire agli utenti ed ai cittadini semplici strumenti di lettura dell'organizzazione dell'Ente e dei suoi comportamenti, siano essi relativi ai documenti amministrativi o alla prassi ed all'azione dello stesso;

- l'individuazione dei sistemi di archiviazione o eliminazione delle informazioni e dei dati superati o non più significativi;
- l'individuazione dei criteri di pubblicazione in ordine ai documenti contenenti dati coperti da privacy, individuando modalità che tutelino l'anonimato;
- la redazione di uno schema di bilancio in forma semplificata, al fine di rendere maggiormente trasparente l'impiego e l'utilizzo delle risorse economiche dell'Ente.

Allegato: Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.

La sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione trasparente" è organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013 e s.m.i.

Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni sono denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a) art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali,	art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)
	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)
Consulenti e collaboratori		art. 15, c. 1, 2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2 art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	art. 10, c. 8, lett. d) art. 15, c. 1, 2, 5 art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d)
	Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2
	OIV	art. 10, c. 8, lett. c)
Bandi di concorso		art. 19
Performance	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)
	Relazione sulla Performance	art. 10, c. 8, lett. b)
	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a) art. 22, c. 2, 3

	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b) art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c) art. 22, c. 2, 3
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2
	Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23
Controlli sulle imprese		art. 25
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1
	Atti di concessione	art. 26, c. 2 art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30
	Canoni di locazione o affitto	art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)
	Liste di attesa	art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36
Opere pubbliche		art. 38
Pianificazione e governo del territorio		art. 39
Informazioni ambientali		art. 40
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42
Altri contenuti		

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" e relativi contenuti.

La sezione "Amministrazione trasparente" è organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione è possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni sono mantenuti invariati nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.

Gli elenchi dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che sono presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013 e s.m.i. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate sono pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, verrà inserito, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'Ente. L'utente può comunque accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

SEZIONE II

PIANO TRIENNALE 2023/2025 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ

PREMESSA

Con la Legge 6.11.2012 n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

In applicazione di detta norma il C.d.A. dell'Ente, con deliberazione n. 55 del 2/10/2014, approvò il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016.

Tenuto conto che nel frattempo:

- con determinazione n. 12 del 28.10.2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto all'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione, inserendo in esso uno specifico approfondimento per il settore Sanità (Tit. II della parte speciale) e che tra i soggetti destinatari di detto approfondimento figurano gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (ex IPAB), trasformate in aziende pubbliche che svolgono attività sanitaria;

- con deliberazione del 28.12.2016 la medesima Autorità ha approvato in via definitiva le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016";

si rende necessario l'aggiornamento del Piano anticorruzione dell'Ente, attraverso l'approvazione di un nuovo documento valido per il triennio 2017/2019.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge n. 190/2012, dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e dal presente documento ha un'accezione ampia, comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui attribuito, al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del Codice Penale) e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'Ente a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Obiettivo è quindi quello di combattere la "cattiva amministrazione", ovvero l'attività che non rispetta i parametri del "buon andamento" e "dell'imparzialità", verificare la legittimità degli atti e così contrastare l'illegalità.

Gli attori del contrasto alla corruzione:

Con la legge n. 190/2012 e s.m.i. lo Stato ha individuato l'Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

1.1 L'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita dall'articolo 13 del D.lgs n. 150/2009, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione:

- a) Collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il P.N.A. predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

- c) analizza le cause ed i fattori della corruzione ed individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione ed il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato ed a tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento ed ai contratti, collettivi ed individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla Legge n. 190/2012;
- f) esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dalle altre disposizioni vigenti;
- g) riferisce al Parlamento presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia;
- h) svolge una attività di verifica della conformità del Codice di comportamento adottato rispetto alle linee guida emanate dalla stessa Autorità.

1.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica.

All'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale istituito e disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale ed internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi ed i progetti internazionali;
- c) predispone il P.N.A., anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e le misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

1.3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

A livello periferico, Amministrazioni Pubbliche ed Enti Territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che svolge i seguenti compiti:

- a) entro il 31 gennaio di ogni anno propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione;
- b) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità;

- d) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate e significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- e) d'intesa con il Responsabile del settore competente, ove possibile, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- f) entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web dell'Ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico;
- g) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora egli lo ritenga opportuno, riferisce sull'attività svolta;
- h) verifica annualmente il livello di attuazione del Codice di comportamento rilevando, ad esempio, il numero ed il tipo di violazioni accertate e sanzionate ed assicura che tali dati siano considerati in sede di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità.

1.4 Il Nucleo di valutazione in funzione di O.I.V.

Il Nucleo di valutazione in funzione di O.I.V., ove individuato, svolge i seguenti compiti:

- a) è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione del Codice di comportamento ai sensi del D.P.R. n. 62/2013, che costituisce una delle azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione e ne costituisce elemento essenziale;
- b) assicura il coordinamento con i contenuti del Codice di comportamento e con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità;
- c) verifica che la corresponsione dell'indennità di risultato ai titolari di Posizione Organizzativa, con riferimento alle rispettive competenze, sia direttamente e proporzionalmente collegata all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità, nonché del sistema di misurazione a valutazione della performance.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

Tra i compiti che la Legge n. 190/2012 e s.m.i. assegna all'Autorità Nazionale Anticorruzione è precipua l'approvazione del P.N.A., predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A livello periferico, la Legge n. 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si rende pertanto necessario, da parte del sottoscritto Direttore di struttura, nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con Decreto del Presidente dell'Ente, proporre al Consiglio di Amministrazione il nuovo Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2023/2025.

La Casa di Riposo Serra ha attualmente in organico n. 5 dipendenti a tempo indeterminato, di cui 1 Infermiere, 3 Operatori Socio Sanitari (OSS), 1 Esecutori cuoco, e n. 1 dipendente a tempo determinato (direttore di struttura) Per il servizio assistenziale si avvale, per sostituzioni e motivi organizzativi, anche di OSS forniti da agenzia per il lavoro interinale; per il servizio infermieristico si avvale anche di infermieri appartenenti a uno studio associato. I servizi di animazione e supporto psicologico sono affidati a una società esterna. Gli incarichi di direttore sanitario e di psicologo sono affidata a liberi professionisti.

I servizi assistenziali (in parte) e ausiliari della Casa di Riposo sono gestiti in outsourcing, mediante affidamento in appalto a una Cooperativa.

Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità

Il presente nuovo Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2023/2025, redatto ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT-ANAC con delibera n. 72/2013, come aggiornato con determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2015, si prefigge i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che possono favorire i casi di corruzione
- aumentare i controlli per scoprire casi di corruzione
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire i rischi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione
- creare un collegamento tra corruzione-trasparenza-performance.

Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'Ente

L'attività di valutazione del rischio comprende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio. L'identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione del rischio e richiede che vengano fatti emergere per determinati procedimenti i possibili rischi di corruzione. L'attività di identificazione dei rischi è svolta con il coinvolgimento del personale in servizio, con il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Nucleo di valutazione in funzione di O.I.V., ove individuato, i quali contribuiscono alla fase di identificazione mediante le risultanze dell'attività di monitoraggio sulla trasparenza e sui controlli interni. A questo si aggiungono le eventuali azioni propositive di associazioni di consumatori e utenti che possono offrire un contributo con la loro esperienza. L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce, per giungere alla determinazione del livello di rischio. Infine la ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffronto con altri rischi, al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. L'analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato.

In seguito a tale analisi, sulla scorta dell'elencazione operata dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012 e s.m.i. dei procedimenti rilevanti ai fini dell'anticorruzione, per ogni settore dell'Ente sono da ritenere aree a rischio, quali attività a più elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle aree seguenti:

AREA A – Acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera);

AREA B – Affidamento di lavori, servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture), comprese le procedure "in economia", direzione di lavori, forniture e servizi, varianti in corso d'opera, contabilità finali;

AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni);

AREA D – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).

I rischi che è possibile individuare sono così sintetizzabili:

- 1) Negligenza nella verifica dei presupposti per l'adozione di atti o provvedimenti;
- 2) Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione;
- 3) Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali;
- 4) Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti;
- 5) Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara o concorso;

- 6) Mancata adozione di requisiti e/o di clausole contrattuali atte a disincentivare la corruzione;
- 7) Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Ente, loro cessione indebita ai privati, violazione del segreto d'ufficio;
- 8) Omissione dei controlli di merito o a campione;
- 9) Abuso dei procedimenti di proroga, rinnovo, revoca o variante dei contratti in essere;
- 10) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o delle prestazioni a carico dei privati;
- 11) Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Ente;
- 12) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;
- 13) Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;
- 14) Mancata segnalazione di accordi collusivi;
- 15) Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi o lavori;
- 16) Utilizzo fraudolento e illecito di beni dell'Ente.

I fattori che caratterizzano il servizio sanitario, di cui si tiene conto nel presente piano, sono:

- a) Varietà e complessità dei beni e servizi acquistati in ambito sanitario, in relazione anche alla dinamica introduzione di nuove tecnologie;
- b) Varietà e specificità degli attori coinvolti nel processo di approvvigionamento;
- c) Condizione di potenziale intrinseca prossimità di interessi, generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono spesso anche coloro che utilizzano i materiali acquistati.

Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio.

La valutazione del rischio viene svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo e prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

L'identificazione

Per ciascuna attività, processo o fase, sono evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'Ente, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti al suo interno.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'Ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando passate esperienze che hanno interessato l'Ente;
- applicando i criteri di cui all'Allegato 5 del P.N.A. (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo e di immagine).

L'analisi

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità), tenuto conto anche dei controlli e delle procedure, e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Si ritiene, date le limitate dimensioni dell'Ente, di utilizzare una scala da 1 a 3 per ciascun fattore (1: basso, 2: medio, 3: alto) senza usare il più complesso metodo che suggerisce l'Allegato 5 del P.N.A.

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro il valore medio della probabilità e il valore medio dell'impatto per ottenere l'indice finale di rischio, che esprime il livello di rischio del processo/attività.

La ponderazione

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “ponderazione”, una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “indice finale di rischio”.

I processi e le attività per i quali siano emersi i più elevati indici finali di rischio identificano le aree a rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

Il risultato dell'analisi e della ponderazione è riportato nell'"Allegato analisi del rischio 2017/2019".

Individuazione delle iniziative

Le iniziative di prevenzione e contrasto della corruzione sono così sintetizzabili:

- 1) Applicazione del Codice di comportamento e relativo monitoraggio;
- 2) Monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- 3) Formazione dei Responsabili di Settore e dei dipendenti che operano nelle attività a più elevato rischio di corruzione;
- 4) Sviluppo di un sistema informatico che impedisca modifiche non giustificate ai procedimenti e ai provvedimenti dirigenziali;
- 5) Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;
- 6) Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e delle procedure;
- 7) Rendere noti tutti gli incarichi conferiti attraverso specifica pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- 8) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di tutte le deliberazioni del C.d.A., le determinazioni del Direttore ed i decreti del Presidente;
- 9) Verifica puntuale dell'inesistenza di cause di incompatibilità per i componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e delle commissioni di concorso pubblico;
- 10) Attuazione del piano per la trasparenza e l'integrità;
- 11) Predisposizione di atti adeguatamente motivati, con chiara e completa formulazione;
- 12) Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva;
- 13) Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati;
- 14) Adozione di adeguati criteri di scelta dei contraenti negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, privilegiando, in caso di gara ad evidenza pubblica, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 15) Negli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia minima di legge (attualmente € 40.000,00), privilegiare il criterio del confronto fra più offerte, attraverso la richiesta di più preventivi di spesa, ad eccezione dei motivati casi di estrema urgenza, o di limitatissimo costo da sostenere, o di necessità di completamento di precedenti forniture quando le diverse merci o i diversi servizi forniti potrebbero compromettere la normale gestione dell'Ente.

Formazione dei provvedimenti. Modalità di prevenzione del rischio.

Al fine di consentire la ricostruzione del processo formativo che ha indotto il Responsabile di Settore all'emanazione dell'atto è necessario che, in tutti i provvedimenti conclusivi, siano richiamati tutti gli atti prodotti – anche interni – che hanno portato alla decisione finale.

Per un riscontro sul buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione la motivazione dell'atto, elemento essenziale caratterizzante ogni atto amministrativo, deve essere espressa con chiarezza e completezza; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le

ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell'Ente sulla base dell'istruttoria espletata.

Per consentire un'agevole consultazione degli atti è opportuno l'uso di una sintassi di base, evitando riferimenti (ad eccezione dei richiami normativi e regolamentari) che possano appesantire il testo, o l'utilizzo di termini di non corrente uso.

Nelle procedure complesse (concorsi pubblici, gare per affidamento di lavori, forniture e/o servizi) è necessario che le attività che non si svolgono alla presenza del pubblico siano dettagliatamente descritte negli atti endoprocedimentali (sedute delle commissioni di concorso, sedute delle commissioni di gara, ecc.), per consentire da parte di tutti un riscontro sull'operato conforme/non conforme a leggi o regolamenti da parte delle commissioni.

Nei contratti individuali di lavoro dovrà essere inserita una clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti di destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti interessati.

Nei bandi di gara dovrà essere prevista specifica dichiarazione degli operatori economici partecipanti di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Ente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente stesso nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nell'adozione dei provvedimenti ad istanza di parte, ogni Responsabile di Settore sarà tenuto ad adottare un ordine cronologico; eventuali deroghe dovranno essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La corrispondenza fra Ente e utente deve avvenire, ove possibile, mediante PEC. Per garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa e l'accessibilità totale agli atti dell'Ente, i provvedimenti conclusivi dell'attività amministrativa, quali deliberazioni, determinazioni, decreti aventi carattere di generalità, devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, secondo il dettato del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Si dovrà procedere, in relazione ai contratti in scadenza aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità dettate dal D.lgs n. 50/2016 con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di evitare proroghe non motivate e consentire l'aggiudicazione del servizio o delle forniture in tempo utile. In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto delle norme sulla privacy sulla base delle linee dettate dal Garante.

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito web dell'Ente costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente Piano.

Nel corso delle periodiche verifiche sull'attività amministrativa previste dal Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 11.9.2014, si potranno effettuare a campione dei controlli sia su interi procedimenti che su singoli atti per i quali, sulla base della elencazione sopra formulata, sono più potenzialmente collegati i rischi di corruzione.

Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti

I Responsabili di Posizione Organizzativa (o di Settore) diversi dal Direttore, ove individuati, provvedono al monitoraggio semestrale per le attività a rischio afferenti il settore di competenza, trasmettendo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza un referto semestrale che dà conto del rispetto dei tempi dei procedimenti di propria competenza e, per il procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto ed in diritto che giustificano il ritardo. Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (ex D.lgs n. 150/2009 e s.m.i.) e di controllo della gestione, secondo gli articoli 147, 196 e

196-bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa, normati con il già richiamato regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 11.9.2014.

Misure di contrasto. Rotazione dei Responsabili di Settore e del Personale addetto alle aree a rischio corruzione

La dotazione organica dell'Ente è limitata e non consente, di fatto, di realizzare una rotazione del personale, non esistendo figure professionali fungibili all'interno dell'Ente, pena la compromissione della funzionalità della gestione amministrativa e della erogazione dei servizi. Ciò nonostante, laddove il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individui, direttamente e/o per segnalazione ricevuta da terzi, uffici ad alto rischio, dovrà rendere apposita informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di valutare comunque la possibilità di procedere ad una rotazione, finanche parziale, degli incarichi, utilizzando se possibile gli istituti tipici del datore di lavoro pubblico (convenzioni tra Enti e/o utilizzo di personale di altri Enti pubblici). Sussiste, comunque, l'obbligo di rotazione per il personale dipendente che sia incorso in sanzioni disciplinari per violazioni al Codice di comportamento, relative ad illeciti rientranti nell'alveo degli illeciti di corruzione. In ogni caso, si auspica l'attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle "Intese" raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013: "L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati, finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti in diverse amministrazioni".

Formazione del personale

In fase di attuazione del Piano, fatte salve le attività formative previste dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i. su base nazionale, oltre alla partecipazione a corsi eventualmente organizzati da associazioni cui questo Ente aderisce o da altri Enti (quali la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Prefettura, ecc.), si prevede una giornata di formazione nella quale si provvederà all'illustrazione generale della normativa e del Piano, anche in ordine alle modalità pratiche di attuazione dello stesso; in tale occasione sarà altresì recepito ogni utile suggerimento da parte dei Responsabili di Settore.

Sarà cura dei singoli Responsabili di Settore procedere alla formazione in proposito del personale loro assegnato. A completamento della formazione potranno essere organizzati incontri periodici con i titolari di Posizione Organizzativa, per approfondire le tematiche dell'anticorruzione, della trasparenza, dei controlli e del Codice di comportamento.

Rapporti tra l'Ente ed i soggetti interessati a procedimenti di concessione, autorizzazione, vantaggi economici di qualunque genere, contratti di affidamento servizi, forniture e lavori. Relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i Responsabili di Settore ed i dipendenti dell'Ente.

La Legge n. 190/2012 e s.m.i. ha introdotto l'art. 6-bis (Conflitto di interessi) alla Legge n. 241/1990 che prevede che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Qualora il Responsabile di Settore riscontri l'esistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, nell'ambito dell'iter procedurale di un provvedimento di propria competenza, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ente ed al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, perché vengano adottate tutte le possibili azioni tese all'istruttoria ed al rilascio

dell'atto da parte di altro soggetto che sostituisca il soggetto potenzialmente interessato.

Tutela del dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite

Ai sensi dell'articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., così come introdotto dall'articolo 1, comma 51, della Legge n. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, il dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Si richiamano qui inoltre le misure di tutela del “dipendente pubblico che segnala illeciti”, come previste all'allegato 1, B.12, del P.N.A.

Ricorso all'arbitrato: modalità che assicurano la pubblicità e la rotazione degli incarichi.

L'art. 209 del D.lgs. n. 50/2016, nel prevedere che le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, possono essere deferite ad arbitri, ne stabilisce le relative norme.

Ove l'Ente, nel rispetto delle predette normative, ritenga di avvalersi dell'arbitrato, dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale i nominativi delle persone nominate arbitro, unitamente ad una descrizione delle relative controversie in cui sia parte l'Ente stesso che hanno condotto alle nomine. Tale avviso dovrà riportare anche tutte le precedenti nomine di arbitri effettuate dall'Ente, per verificare il rispetto del principio di rotazione.

Codice di comportamento

A tutto il personale dell'Ente, indipendentemente dalla categoria o dal profilo professionale, si applica il “Codice Speciale di comportamento dei dipendenti della Casa di Riposo Serra”, ai sensi dell'articolo 54 del D.lgs n. 165/2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della Legge n. 190/2012, come contenuto nel D.P.R. n. 62/2013, approvato dall'Ente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 13/05/2017, che si intende qui integralmente richiamato.

Obblighi di trasparenza.

Per quanto attiene alla trasparenza si fa espresso rimando alla Sezione I, contenente il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2023-2025.

Compiti dei Responsabili di Settore

I Responsabili di Settore, ove individuati, incaricati dei compiti di cui all'articolo 109 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., con riferimento alle precipe rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, devono attestare di essere a conoscenza del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità, provvedendo all'esecuzione.

I Responsabili di Settore, ove individuati:

- in occasione dei periodici controlli interni propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza i procedimenti di controllo di gestione, evidenziando quali procedimenti palesano criticità e segnalando eventuali azioni correttive;

- svolgono attività di monitoraggio delle singole attività all'interno del settore di propria competenza.

Responsabilità

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza risponde nelle ipotesi previste dall'articolo 1, commi XII, XIII e XIV, della Legge n. 190/2012 e s.m.i.

I Responsabili di Settore, ove individuati, sono disciplinarmente responsabili del rispetto delle norme per la prevenzione della corruzione ex DPR 16.4.2013 n. 62, ed articoli 54 e 55 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.

Costituisce elemento di valutazione da parte del Nucleo di valutazione in funzione di O.I.V. la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano.

Tutto il personale dipendente dell'Ente, indipendentemente dalla qualifica rivestita o dal ruolo ricoperto, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni del presente Piano.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, secondo periodo, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., la violazione da parte dei dipendenti dell'Ente delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare.

La violazione dei doveri relativi all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Relazione sull'attività svolta

Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce al C.d.A. dell'Ente sull'attività svolta; in ogni caso egli predispone annualmente una relazione recante i risultati dell'attività svolta, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente e da trasmettere al Consiglio di Amministrazione.

Il presente piano è stato redatto dal Direttore di struttura, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in forza dei poteri derivantigli dall'incarico conferito con apposito decreto presidenziale.

Area di rischio	Processo - Attività	Grado di discrezionalità	Rilevanza interna o solo esterna	Grado di complessità e coinvolgimento di più amministrazioni	Valore economico	È frazionabile allo scopo di eludere	I controlli applicati riducono il rischio	Media probabilità
B	Affidamento di lavori, servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente. Direzione lavori, forniture e servizi, varianti in corso d'opera, contabilità finali)	1	3	3	3	3	2	2.5
A	Acquisizione e progressione del personale	2	3	2	3	1	1	2.0
A1	Selezione per incarichi, collaboratori e consulenze	2	3	2	1	2	2	2.0
B1	Procedure "in economia" con affidamenti diretti	3	2	1	1	3	2	2.0

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	1	3	3	2	1	2	2.0
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)	2	3	1	1	2	2	1.8